



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA
GIUDICE UNICO DI 1° GRADO

Il Giudice Monocratico Dr. Andrea Chibelli

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale

Contro

[REDACTED] nata a Dovadola il [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED], Libera assente
Difensori di fiducia Avv. Marco Minocari e Avv. Michela Casali del
Foro di Bologna

IMPUTATO

N. 1891/20 REG.SENT.

N. 1500/20 REG. GEN.

N. 6595/18 R.N.REATO

SENTENZA

In data 09/12/2020

Depositata in cancelleria il

02/02/2021

RICEVUTA DAL P.G. IL

4 FEB 2021

TRASMESSA COPIA PER
L'ESECUZIONE IL

REG. CAMPIONE

N. _____

Redatta scheda il

del reato p. e p. dall'art. 187 e c. 1° bis D. Lgs 28511992, per avere circolato alla guida dell'autovettura Hyundai [REDACTED] targata [REDACTED] in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, stato accertato, mediante analisi dei liquidi biologici che evidenziavano la presenza di benzodiazepine e nello stesso contesto provocato un incidente stradale.

In Ravenna il 30/08/2018.

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Il P.M. chiede condanna a 1 anno di arresto e 3000 euro di ammenda, sospensione patente di guida fino ad 1 anno.

I difensori chiedono assoluzione.

FATTO E DIRITTO

Motivi della decisione

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in data 06 marzo 2020 [redacted] è stata citata a giudizio, davanti a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere della imputazione riportata in epigrafe.

In dettaglio, l'imputata è accusata del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1 bis Cod. Strada per aver circolato, alla guida della autovettura [redacted], in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, stato accertato mediante analisi dei liquidi biologici che evidenziavano la presenza, nel suo organismo, di benzodiazepine (e, nello stesso contesto, provocato un incidente stradale).

Tanto premesso, dagli atti di indagine (utilizzabili, ai fini della decisione, con il consenso delle parti espresso ai sensi dell'art. 493, co. 3, c.p.p.) emerge che, in data 30 agosto 2018, intorno alle ore 22:00, il personale della Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Ravenna è intervenuto nei pressi dell'autostrada A14 diramazione, all'altezza della progressiva chilometrica 19+000, dove era stato segnalato un incidente stradale.

Nell'occasione, gli agenti operanti hanno accertato che la autovettura "[redacted]", guidata dall'imputata, mentre percorreva l'autostrada con direzione di marcia Ravenna - Lugo, per cause imprecisate, aveva perso il controllo, urtando lateralmente il veicolo [redacted] condotto da [redacted]. Durante il sinistro stradale, la [redacted] aveva riportato lesioni ed era stata trasferita presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ravenna.

Alla luce della dinamica dell'incidente, gli agenti operanti hanno allora chiesto al personale sanitario del Pronto Soccorso di effettuare gli opportuni accertamenti - mediante analisi dei liquidi biologici - per verificare un eventuale abuso, da parte dell'imputata, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

In sede di disamina clinica, lo stato psico-fisico dell'imputata è risultato integro, senza alterazioni significative (se non per una riferita amnesia non ulteriormente dettagliata) con espressa esclusione di "*segni o sintomi correlabili all'uso di sostanze stupefacenti*", mentre l'analisi dei liquidi biologici ha evidenziato valori di positività alle sostanze psicotrope (benzodiazepine) come da referto medico versato in atti, che ha fornito esiti positivi circa la presenza, nel suo organismo, di valori di sostanze afferenti alla classe degli ansiolitici (cfr. la C.N.R. n. 160/18 di prot. llo del 134 dicembre 2018 e i relativi allegati, nonché la deposizione del medico del Pronto Soccorso Matteo Galvani all'udienza del 09 dicembre 2020).

Nel corso del giudizio, è stato poi acquisito il parere specialistico dei consulenti tecnici della difesa (prof. Renato Ariatti, specialista in psichiatria, e dott. Matto Tudini, specialista in medicina legale): i CT hanno posto l'accento sui bassi dosaggi (prossimi al limite inferiore del *cut-off* di riferimento) dei benzodiazepinici riscontrati all'esito degli esami ematici e urinari e hanno evidenziato come, alla luce della storia sanitaria dell'imputata e del suo quadro clinico, non sia possibile stabilire con certezza l'epoca di assunzione della sostanza né l'esatta dose assunta, concludendo nel senso che, nel caso di specie, la mera positività laboristica strumentale non è sufficiente a ritenere sussistente un vero e proprio stato di alterazione psico-fisica, in assenza di ulteriori elementi sintomatici esclusivamente imputabili all'assunzione di sostanze psicotrope (al riguardo, i consulenti hanno infatti sottolineato che, nella vicenda in esame, non vi è prova di un peggioramento delle *performances* psicomotorie concretamente correlabili all'assunzione delle benzodiazepine - di per sé non assolutamente ostativa alle prestazioni di guida -, come dimostrato dal fatto che "*tutte le funzioni che presiedono alla vigilanza, all'attenzione, al controllo di sé erano tutte nella norma come da visita medica effettuata in Pronto Soccorso [a eccezione di] una riferita amnesia non meglio dettagliata che potrebbe altresì essere comprensibile e giustificabile quale risultato del trauma fisico e*

psicologico dovuto al sinistro da poco intercorso”) (cfr. la relazione di consulenza tecnica prodotta in giudizio e la deposizione dei consulenti Ariatti e Tudini all’udienza del 09 dicembre 2020).

Così ricostruite le risultanze processuali, si ritiene che, all’esito del giudizio, non sia emersa piena prova degli estremi del contestato reato di cui all’art. 187 Cod. Strada.

Al riguardo è infatti noto che “perché possa configurarsi il reato di cui all’art. 187 cod. strada, non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come avviene nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall’uso di droga” (così, per tutti, Cass., Sez. IV, n. 15078 del 17/01/2020): invero, come costantemente chiarito dalla Corte di legittimità “la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 CDS non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psicofisica determinato da tale assunzione”, con la conseguenza che “perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione” (complessità probatoria, questa, che – come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità – “si impone a garanzia dell’imputato, in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione”: così, per tutti, Cass., Sez. VII, n. 57339 del 06/12/2017).

Ora, nel caso di specie, non solo non vi è prova certa della prossimità temporale dell’assunzione delle sostanze psicotrope rispetto al momento dell’incidente (l’analisi dei liquidi biologici ha infatti soltanto evidenziato la positività dell’avvenuta assunzione di benzodiazepine, nulla dimostrando, con certezza, in ordine all’attualità d’uso della sostanza in rapporto al frangente in cui l’imputata si è messa alla guida, come ben evidenziato dai consulenti tecnici della difesa), ma non sono ravvisabili neanche elementi sintomatici esterni univocamente dimostrativi dello stato attuale di alterazione (i valori di positività riscontrati non sono particolarmente alti e significativi; gli organi accertatori nulla hanno riferito in ordine a eventuali dati sintomatici rilevati al momento del fatto e, come si evince dall’esame obiettivo a cui l’imputata è stata sottoposta, documentato dalla scheda di Pronto Soccorso redatta dagli operatori sanitari e dalla deposizione testimoniale del medico Galvani, quest’ultima non presentava, all’atto dell’arrivo al nosocomio, sintomi inequivocabili di uno stato di alterazione – apparendo al contrario “vigile, orientata”, calma e collaborativa e con linguaggio adeguato –, né, come è evidente, è possibile desumere tale condizione dal mero dato del coinvolgimento della prevenuta in un incidente stradale, occasionato peraltro da “cause imprecisate” e non chiarite all’esito del giudizio).

Ne deriva che, in mancanza di ulteriori e più stringenti elementi probatori idonei a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche della [REDACTED] della pregressa assunzione della sostanza psicotropa accertata (e in particolare in ordine alla circostanza che detta assunzione avesse indotto un’effettiva alterazione dello stato psicofisico della prevenuta all’atto della guida), l’impianto accusatorio non è dunque idoneo ad attingere alla soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio che costituisce la regola di giudizio nel processo penale, con ciò imponendo l’assoluzione dell’imputata per insussistenza del fatto di reato a lei ascritto.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 cpv. c.p.p.,

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata nel termine di sessanta giorni.

Ravenna, 09 dicembre 2020



Il giudice
Andrea Chibetti
[Signature]